SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° aprile 1999.

Disciplina delle mense non obbligatorie di servizio della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante gli interventi di protezione sociale di competenza dello Stato;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo della Guardia di finanza e dei loro familiari nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato;

Visti l'art. 64, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e gli articoli 40 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità dell'amministrazione della pubblica sicurezza, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, nella parte in cui prevedono la costituzione di mense non obbligatorie di servizio;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 203, che disciplina le mense obbligatorie di servizio delle forze di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che, all'art. 15, disciplina le attività culturali e ricreative a favore del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato e, in particolare, l'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asili nido e per il tempo libero;

Visto il decreto del 21 marzo 1996 emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro con il quale sono state disciplinate le modalità di funzionamento delle mense non obbligatorie della Polizia di Stato;

Considerata l'opportunità di modificare e integrare il cennato provvedimento, per adeguarne il contenuto a talune esigenze di servizio, nel frattempo emerse;

Ritenuto pertanto di disporre l'emissione di un nuovo decreto e la contestuale abrogazione di quello, citato, del 21 marzo;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Definizione

1. Nel presente decreto, le mense non obbligatorie di servizio del personale della Polizia di Stato, sono più brevemente definite: mense non obbligatorie.

Art. 2.

Gestione diretta delle mense non obbligatorie

1. L'attività di mensa non obbligatoria è esercitata direttamente dall'amministrazione utilizzando le strutture costituite per assicurare il servizio di mensa obbligatoria nelle situazioni operative ed ambientali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Tale esercizio, coesistente con quello di mensa obbligatoria, è gestito direttamente dall'amministrazione mediante gli stessi organi preposti all'esercizio di tale ultima mensa.

3. La gestione diretta si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti d'appalto del servizio mensa.

4. Le somme versate dal personale, secondo le modalità stabilite all'art. 5, sono fatte affluire al capo XIV, capitolo 2439, art. 8, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1999 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa.

Art. 3.

Attività amministrativo-contabile

1. L'attività amministrativo-contabile connessa all'acquisto dei generi alimentari prevede le operazioni di affidamento delle commesse, il pagamento delle forniture, la tenuta delle relative scritture e la rendicontazione amministrativa.

2. Tale attività fa capo ai funzionari delegati - prefetti della Repubblica, commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano, presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta. Nell'espletamento di tale attività, i funzionari delegati si avvalgono della collaborazione degli organismi della polizia di Stato presso cui le mense non obbligatorie sono esercitate.

Art. 4.

Gestione del denaro

1. La gestione del denaro comporta la riscossione delle somme dovute dal personale ammesso alla mensa non obbligatoria, il relativo versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la riassegnazione al pertinente capitolo di spesa e la resa del conto giudiziale.

2. Tale gestione è affidata ad agenti denominati cassieri i quali tengono apposito registro di cassa.

Art. 5.

Criteri di ammissione e contribuzioni

1. Ha diritto a fruire del servizio di mensa non obbligatoria il personale della Polizia di Stato che non si trova nelle situazioni di impiego ed ambientali che danno titolo alla mensa obbligatoria.

2. Può essere ammesso alle stesse mense, compatibilmente con la loro ricettività ed a condizione di non compromettere la funzionalità del servizio, il personale delle altre forze di polizia, quello dell'amministrazione civile dell'interno e quello della polizia di Stato in quiescenza. Può altresì essere ammesso altro personale in occasione di partecipazione ad attività connesse a finalità istituzionali dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

3. Il personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia è tenuto al pagamento di una somma corrispondente alla spesa per l'acquisto dei generi alimentari impiegati per ciascun pasto, maggiorata dal 60 per cento e fino al 100 per cento, a titolo di contribuzione ai costi diretti sostenuti per assicurare il servizio.

4. Il personale dell'amministrazione civile dell'interno e quello occasionalmente interessato allo svolgimento di attività istituzionali è tenuto al pagamento di una somma corrispondente all'intero ammontare del costo a pasto, mediamente sostenuto su scala nazionale, e comunque in misura non inferiore al valore corrente del buono pasto attribuito al personale della predetta amministrazione.

5. Il personale in quiescenza della polizia di Stato è tenuto al pagamento della quota di cui al comma precedente, maggiorata anche dei costi indiretti, sostenuti per assicurare il servizio.

Art. 6.

Documentazione contabile

1. La rendicontazione amministrativa delle spese sostenute per l'acquisto dei generi alimentari è effettuata dai funzionari delegati secondo le modalità previste dalla contabilità generale dello Stato e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. La movimentazione dei predetti generi alimentari è dimostrata a mezzo del registro di carico e scarico di magazzino, tenuto dagli organismi della polizia di Stato presso cui le mense non obbligatorie sono istituite, sempreché la limitata attività della mensa non comporti l'utilizzazione dei generi alimentari contestualmente al loro acquisto.

3. L'ammissione del personale è disposta mediante rilascio di ricevute di pagamento tratte da bollettari composti da buoni pasto numerati. La parte matrice di tali buoni pasto è allegata al conto giudiziale, mentre la parte madre è trasmessa dai cassieri ai funzionari delegati per dare conto della loro gestione ai sensi dell'art. 252 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 7.

Conti giudiziali dei cassieri

1. Gli agenti contabili cassieri, preposti alla riscossione del denaro dovuto dal personale ammesso ed al relativo versamento in tesoreria, rendono il conto giudiziale secondo le modalità previste dagli articoli 610 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. A norma dell'art. 621 del predetto regio decreto n. 827/1924, il conto giudiziale comprende anche il conto di carico e scarico dei bollettari ricevuti e di quelli consumati.

Art. 8.

Versanento dei proventi

1. Il contante riscosso durante il mese — previa compilazione dei modelli 124 T e 181 T — è versato dai cassieri presso la competente sezione di tesoreria provinciale non oltre il decimo giorno del mese successivo, per acquisire la relativa quietanza.

2. I cassieri trattengono la quietanza per allegarla al conto giudiziale e trasmettono al Ministero dell'interno il modello 181 T per i successivi adempimenti relativi alla riassegnazione dei fondi.

3. Copia autentica della quietanza è infine trasmessa al funzionario delegato unitamente alla parte madre dei buoni di ammissione, a corredo del rendiconto amministrativo di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 9.

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del 21 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1996, è abrogato.

Art. 10.

Norma finale

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1999
Registro n. 4 Interno, foglio n. 75

99A5373

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 1999.

Concessione di benefici agevolati alla società Coima S.r.l., in Portoscuso, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, quarto comma, lettera *Oa),* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 5 giugno 1997, con la quale la Coima S.r.l., con sede in Portoscuso, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1996, per il complessivo importo di L. 877.678.400, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Sardegna, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Ritenuto che il contribuente ha chiesto esplicitamente che i benefici di cui all'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, vengano limitati alla concessione della sola prolungata rateazione del carico tributario iscritto a ruolo, rinunciando quindi al beneficio della sostituzione delle sanzioni con l'applicazione degli interessi del 9% annuo;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla Coima S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 877.678.400 è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999;

Nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà a tutti agli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, agli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Sardegna ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, e la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5366

DECRETO 24 maggio 1999.

Rideterminazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Port Tend di Mario Turconi, in Uboldo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, quarto comma, lettera *Oa),* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 16 marzo 1998, con la quale la ditta Port Tend di Mario Turconi, con sede in Uboldo, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo importo di L. 83.479.494, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Lombardia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato che la ditta ha già stipulato idonea polizza fidejussoria a garanzia del credito erariale;

Considerato che per effetto del versamento di un acconto pari a L. 8.350.000, il debito residuo ammonta a L. 75.129.494;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Port Tend di Mario Turconi tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 75.129.494, è deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Varese calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, agli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Lombardia ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interessi al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5367

DECRETO 24 maggio 1999.

Rideterminazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Milone Flavio, in Pontecagnano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, quarto comma, lettera *Oa)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 26 maggio 1998 con la quale la ditta Milone Flavio, con sede in Pontecagnano, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo importo di L. 141.083.598, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Campania, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Milone Flavio, tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 141.083.598, dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Salerno calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti agli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Campania, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interessi al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5368

DECRETO 8 giugno 1999.

Sospensione della riscossione del carico tributario dovuto dalla società Soledil S.r.l., in San Benedetto del Tronto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza prodotta in data 29 marzo 1999 con la quale la Soledil S.r.l., con sede in San Benedetto del Tronto, ha chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferenti l'anno d'imposta 1992 iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di febbraio e aprile 1999 per il complessivo importo di L. 221.277.180 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Vista la circolare n. 260/E prot. n. 98/15758 del 5 novembre 1998 con la quale il direttore regionale delle entrate è stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la sezione staccata di Ascoli Piceno, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economica finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 221.277.180 dovuto dalla Soledil S.r.l. è sospesa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

La sezione staccata di Ascoli Piceno nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, che deve essere richiesta, valutata ed accettata dalla sezione staccata di Ascoli Piceno, per la quota-parte di credito non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere, dall'agente di riscossione, sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia, intestata a favore della predetta sezione staccata, va prestata nel termine che sarà fissato dalla stessa.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte del debito garantito da polizza fidejussoria verrà incamerato dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: DE MUTIIS

99A5369

DECRETO 8 giugno 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Nuove tecnologie industriali, in Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le sue successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *a),* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 18 febbraio 1999 con la quale la S.r.l. Nuove tecnologie industriali, con sede in Ascoli Piceno, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico tributario relativo a ritenute alla fonte IRPEF, sopratasse e interessi afferente l'anno d'imposta 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1999 per il complessivo importo di L. 59.033.530, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che il centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento dell'attività produttiva della suddetta ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussista la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive;

Vista la circolare ministeriale n. 284 del 31 ottobre 1997 della direzione centrale per la riscossione con la quale si definiscono i criteri in base ai quali devono essere disposte le agevolazioni di pagamento previste dagli articoli 19, terzo e quarto comma, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista la circolare ministeriale n. 260 del 5 novembre 1998 della direzione centrale per la riscossione, con la quale, al fine di semplificare l'attività amministrativa, il Ministero delle finanze ha delegato ai direttori regionali l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle agevolazioni in argomento;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Nuove tecnologie industriali S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 59.033.530 dovuto dal contribuente, deve essere rideterminato dal centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il citato centro di servizio provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata al centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Pescara e prestata nel termine dallo stesso fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona 8 giugno 1999

Il direttore regionale: DE MUTIIS

99A5414

DECRETO 16 giugno 1999.

Riconoscimento della rilevanza nazionale della U.I.M.E.C. - Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori istituite da almeno dieci anni, ma non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, pari almeno al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale presentata in data 20 novembre 1998, dal sig. Furio Venarucci, in qualità di presidente della Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti - U.I.M.E.C., con sede in Roma, avente come scopo sociale, tra l'altro, di rappresentare e tutelare gli interessi professionali e sociali degli imprenditori agricoli;

Considerato che l'organizzazione di categoria richiedente è stata costituita il 23 febbraio 1964, e quindi da oltre dieci anni, come risulta dallo stralcio del verbale di riunione del Comitato centrale del 25 marzo 1964, nonché dalla convenzione con il Servizio per i contributi agricoli unificati del 5 ottobre 1981;

Vista la nota del 14 gennaio 1999, con la quale il presidente dell'organizzazione istante, sig. Furio Venarucci, dichiara che il numero degli associati rappresenta più del 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 27 gennaio 1999 in ordine alla esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province;

Considerato quindi che sussistono i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo n. 241;

Decreta:

Alla Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti - U.I.M.E.C., con sede in Roma, in via Tirso n. 26, è riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5370

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 giugno 1999.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti DNOC.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera *b),* del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la decisione della commissione della comunità europee n. C (1999) 332 del 17 febbraio 1999 relativa alla non iscrizione del DNOC come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della commissione dell'11 dicembre 1992;

Ritenuto di attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per l'eliminazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari immesse in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti fitosanitari contenenti DNOC;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti DNOC indicate in oggetto sono revocate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. È consentito fino al 30 giugno 1999 lo smaltimento delle scorte in corso di produzione, inclusi i materiali di confezionamento, dei prodotti di cui all'art. 1 già predisposti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita fino al 31 marzo 2000 la vendita dei prodotti di cui all'art. 1 per lo smaltimento delle scorte di cui a comma 1 e di quelle giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1999

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA DNOC

Prodotto fitosanitario	Impresa titolare	N. reg.	Data reg.
Triscam	Scam S.r.l.	178	1º dicembre 1971
A.B.C.	Sipcam S.p.a.	506	17 febbraio 1972
Selinon 50 liquido	Bayer S.p.a. - Divisione agraria	1207	14 gennaio 1974
Docnol	Cheminova agro Italia S.r.l.	1540	3 luglio 1975
Erbitox giallo pasta	Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	1550	22 luglio 1974
Erbitox giallo	Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	1551	27 luglio 1974
Hercynia gelb	Chimiberg S.r.l.	1555	25 giugno 1974
Erbitox cipolle	Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	1674	28 maggio 1974
Malertox grano giallo	Sivam S.p.a.	1675	4 settembre 1974
Aurol	Sipcam S.p.a.	2154	7 aprile 1976
Agrofitol giallo	Cheminova agro Italia S.r.l.	2251	10 giugno 1976
Hercynol	Chimiberg S.r.l.	2302	18 agosto 1976
Giallolio liquido	Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	2555	21 giugno 1977
Giallolio B	Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	2558	21 giugno 1977
Giallolio	Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	2580	20 giugno 1977
Sillol G	Silia S.p.a.	2721	1º agosto 1978
Sildis	Silia S.p.a.	2725	8 agosto 1978
Trifrina	Elf Atochem agri Italia S.r.l.	2773	19 aprile 1978
Giallo spray	Sariaf S.p.a.	2884	5 agosto 1978
Sildoc P	Silia S.p.a.	3287	25 settembre 1979
Sildoc	Silia S.p.a.	3288	25 settembre 1979
DCA 50	Sariaf S.p.a.	4257	18 marzo 1981
Ibertox polvere solubile	Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	4269	27 marzo 1981
Ibertox pasta	Industrie chimiche Caffaro S.p.a.	4270	27 marzo 1981
Trinoc	Chemia S.p.a.	4975	14 ottobre 1982
Gelb tox	Sivam S.p.a.	5185	1º febbraio 1983
Olidoc	Chemia S.p.a.	5933	21 giugno 1984
Mecosip	Sipcam S.p.a.	6118	19 ottobre 1984
Granonet DM	Sipcam S.p.a.	6364	16 maggio 1985
Fenistar D	Sipcam S.p.a.	6407	6 maggio 1985
Cresol	Terranalisi S.r.l.	6905	3 dicembre 1986
Tridoc	Du Pont De Nemours italiana S.p.a.	7058	16 aprile 1987

99A5374

ORDINANZA 25 giugno 1999.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata al 30 giugno 1999, nonché le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Considerato che il testo del disegno di legge n. 414 e abb. in materia di procreazione medicalmente assistita, elaborato dalla XII Commissione «Affari Sociali» della Camera dei deputati, è stato approvato da tale Assemblea e trasmesso al Senato;

Ritenuto che l'imprevisto protrarsi della situazione oggetto dell'adozione dei citati provvedimenti contingibili ed urgenti, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, in quanto potenzialmente in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, può determinare seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Visto che è in corso di predisposizione lo schema di disegno di legge relativo al recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 1999 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 31 dicembre 1999, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 22

99A5428

ORDINANZA 25 giugno 1999.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 relativa al divieto di pratiche di clonazione umana o animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata al 30 giugno 1999;

Considerato che è stato approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati e trasmesso al Senato il testo

di disegno di legge n. 414 e abbinati in materia di procreazione medicalmente assistita, ove si prevede il divieto di clonazione umana;

Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare sperimentazioni e interventi, senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica;

Visto che è in corso di predisposizione lo schema di disegno di legge relativo al recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, L. 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

Visto il Protocollo addizionale alla convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, recante interdizione della clonazione degli esseri umani — Consiglio d'Europa — e firmato dall'Italia (Parigi 12 gennaio 1998);

Considerate le conclusioni del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a riguardo della clonazione umana ed animale;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Ritenuto di dover considerare, limitatamente alla clonazione animale, alcune esigenze connesse alla produzione di nuovi farmaci, alla salvaguardia di specie animali in pericolo di estinzione, ferma restando, peraltro, la necessità di una preventiva informazione dell'autorità sanitaria centrale in ordine a ciascun intervento effettuato;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 1999 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, è prorogata al 31 dicembre 1999.

Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici utilizzati per la produzione di medicinali salvavita o alla clonazione attuata a salvaguardia di specie animali in via di estinzione, a condizione che ciascun intervento sia preventivamente notificato al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità veterinaria e all'Istituto superiore di sanità.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 23

99A5429

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 maggio 1999.

Piano dei richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo (anno 1999).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento ed addestramento del personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1999 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

per l'Esercito, 118 ufficiali per periodi di 30 giorni; 8 ufficiali, 5 unità di personale non direttivo e 5 militari di truppa per periodi di 50 giorni.

I suddetti richiami sono pari a circa 11 ufficiali, una unità di personale non direttivo e un militare di truppa in ragione d'anno;

per la Marina militare, 36 ufficiali e 35 unità di personale non direttivo per periodi di 30 giorni, pari a circa 3 ufficiali e 3 unità di personale non direttivo in ragione d'anno;

per l'Aeronautica militare, 20 ufficiali e 20 unità di personale non direttivo per periodi di 30 giorni, pari a circa 2 ufficiali e 2 unità di personale non direttivo in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni Arma, Corpo, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

99A5375

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 1º marzo 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cercepiccola in provincia di Campobasso.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso, con nota prot. n. 9209 del 29 aprile 1996 aveva richiesto all'assessorato urbanistica della regione Molise di adottare un provvedimento di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'intero territorio comunale di Cercepiccola in provincia di Campobasso, rilevandone il notevole interesse paesaggistico;

Considerato che con nota ministeriale n. 20832/G2 del 27 giugno 1996 l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha invitato la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso, in caso di inerzia della regione, ad avviare le procedure di imposizione di vincolo sull'area predetta, secondo le procedure previste dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Considerato che il predetto ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 13377/Q02 del 18 giugno 1998 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'intero territorio comunale di Cercepiccola in provincia di Campobasso delimitato dai confini comunali con i seguenti comuni limitrofi: Sepino, Mirabello Sannitico, Cercemaggiore, San Giuliano del Sannio;

Considerato che il territorio comunale di Cercepiccola risulta di estremo interesse in quanto connotato storicamente da preesistenze di epoca sannitica, romana e medioevale che si integrano perfettamente nel paesaggio caratterizzato da orografia riconducibile a quella medio-collinare, in cui si evidenziano chiazze boscose nelle quali sono presenti essenze arboree quali la quercia, il cerro, la roverella ed il rovere, intervallate da ampie e piccole radure coltivate o utilizzate a pascolo, e che il sottobosco è ricco di essenze arbustive ed erbacee quali il biancospino, il prugnolo, la ginestra, l'asparago, la primula, il ciclamino, l'edera ecc.;

Considerato che la parte del territorio meno accidentata è ancora sfruttata per uso agricolo ed è caratterizzata da appezzamenti di terreno delimitati da siepi, da muri a secco e da fossi iemali che degradano verso valle il cui insieme conferisce al paesaggio un aspetto di particolare suggestione specialmente nel periodo di massima vegetazione, quando risulta evidente l'alternanza delle colture sottolineata da colorazioni differenziate;

Considerato che l'intera area è caratterizzata da piccoli insediamenti sparsi in prossimità di risorse idriche o di nodi stradali di importanza locale, denotati da una tipologia edilizia in cui prevale l'utilizzazione della pietra appena sbozzata nel parametro esterno e della copertura a doppia falda con cornicioni a romanella rifinita da coppi laterizi tipici della zona, ed è storicamente connotata da preesistenze di epoca sannitica, romana e medioevale sviluppatesi e consolidatesi intorno al sito archeologico della città romana di Saepinum che per secoli ha condizionato la vita politica, amministrativa ed economica della valle, poiché ubicata all'incrocio di due strade importanti nell'antichità quali il tratturo Pescasseroli-Candela ed il tratturello proveniente dai pascoli estivi del Matese che, attraversando trasversalmente la valle, conduce verso i territori collinari subappenninici di cui Cercepiccola fa parte;

Considerato che il centro storico di Cercepiccola nasce in analogia con gli altri della zona, come conse-

guenza del fenomeno dell'incastellamento prodotto dalle incursioni saracene del sec. IX sicuramente come rifugio di altura di parte della popolazione dell'antica Saepinum ove l'abitato medioevale si attesta su di un'altura adagiata sul lato sud del sistema collinare, utilizzando una tipologia, comune nella zona, costituita dall'aggregazione di più unità abitative addossate tra loro, la cui compattezza doveva rendere più sicuro e difendibile l'abitato alla cui sommità si ergono il castello e la chiesa matrice;

Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, è di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche morfologiche del territorio circostante;

Considerato che la zona sopra descritta non è attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 18 novembre 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

L'intero territorio comunale di Cercepiccola in provincia di Campobasso, così come sopra delimitato, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Campobasso provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 1° marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 60

99A5371

DECRETO 10 marzo 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cercemaggiore in provincia di Campobasso.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'On.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la Commissione provinciale di Campobasso con deliberazione del 20 luglio 1977 ha sottoposto a tutela ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 il centro urbano e l'area del Monte Saraceno, facenti parte del territorio del comune di Cercemaggiore in provincia di Campobasso;

Considerato che il comune di Cercemaggiore con nota prot. 2743 del 13 giugno 1996 ha comunicato alla soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso che il verbale n. 15 del 20 luglio 1977 relativo alla predetta seduta di commissione risulta essere stato affisso all'albo pretorio comunale dal 28 luglio 1977 al 31 ottobre 1977;

Considerato che la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso, già con nota prot. n. 14896 del 4 luglio 1996 aveva richiesto all'assessorato urbanistica della regione Molise di adottare un provvedimento di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'intero territorio comunale di Cercemaggiore in provincia di Campobasso, rilevandone il notevole interesse paesaggistico;

Considerato che con nota ministeriale n. 26043/G2 del 5 agosto 1996 l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici invitava la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso, in caso di inerzia della regione, ad avviare le procedure di imposizione di vincolo sull'area predetta secondo le procedure previste dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, adempimento sollecitato con successiva ministeriale n. 7508 del 10 marzo 1997;

Considerato che il predetto ufficio periferico, con nota n. 24877/1997 del 14 gennaio 1998 ha ritenuto di dover procedere ad un riesame della perimetrazione dell'area già sottoposta a vincolo al fine di ampliare l'ambito di tutela paesaggistica all'intero territorio comunale;

Considerato che il predetto ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 9789/Q02 del 7 maggio 1998 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'intero territorio comunale di Cercemaggiore in provincia di Campobasso delimitato dai confini comunali con i seguenti comuni limitrofi: Sepino, Cercepiccola, Mirabello Sannitico, Gildone, Ielsi, Riccia e con la provincia di Benevento.

Considerato che il territorio comunale di Cercemaggiore risulta di estremo interesse in quanto connotato storicamente da preesistenze di epoca sannitica, romana e medioevale che si integrano perfettamente nel paesaggio caratterizzato da orografia riconducibile a quella medio-collinare, in cui si evidenziano chiazze boscose nelle quali sono presenti essenze arboree quali la quercia, il cerro, la roverella ed il rovere, i salici e i pioppi, intervallate da ampie e piccole radure coltivate o utilizzate a pascolo;

Considerato che la parte del territorio meno accidentata è ancora sfruttata per uso agricolo ed è caratterizzata da appezzamenti di terreno delimitati da siepi, da muri a secco e da fossi iemali che degradano verso valle il cui insieme conferisce al paesaggio un aspetto di particolare suggestione specialmente nel periodo di massima vegetazione, quando risulta evidente l'alternanza delle colture sottolineata da colorazioni differenziate;

Considerato che l'intera area è caratterizzata da piccoli insediamenti sparsi in prossimità di risorse idriche o di nodi stradali di importanza locale, denotati da una tipologia edilizia in cui prevale l'utilizzazione della pietra appena sbozzata nel parametro esterno e della copertura a doppia falda con cornicioni a romanella rifinita da coppi laterizi tipici della zona, ed è storicamente connotata da preesistenze di epoca sannitica, romana e medioevale sviluppatesi e consolidatesi intorno al sito archeologico della città romana di Saepinum che per secoli ha condizionato la vita politica, amministrativa ed economica della valle;

Considerato che il centro storico di Cercemaggiore nasce come fenomeno dello incastellamento prodotto dalle incursioni saracene del sec. IX sicuramente come rifugio di altura di parte della popolazione dell'antica Saepinum e che l'abitato si attesta su di un'altura utilizzando una tipologia urbana costituita da un nucleo centrale individuato dal castello collegato alla chiesa matrice dedicata a S. Maria della Croce e da una serie di stradine che verticalmente si snodano verso valle fino a raggiungere la strada che collega l'abitato ai centri limitrofi;

Considerato che nel territorio e precisamente in località Monte Saraceno, sono stati individuati resti di una cinta muraria sannitica, mentre nei pressi dell'antico convento domenicano di S. Maria della Libera sono state rinvenute alcune iscrizioni funerarie di epoca romana;

Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, è di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche morfologiche del territorio circostante;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopraperimetrata al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Considerata la necessità di rendere omogenea l'azione di tutela attraverso un provvedimento che estenda il vincolo all'intero territorio comunale;

Rilevata pertanto l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 e che

questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredato della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 18 novembre 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

L'intero territorio comunale di Cercemaggiore in provincia di Campobasso, così come sopra delimitato, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale ammistrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 10 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 61

99A5372

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 28 maggio 1999, n. **31.**

Circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da Stati membri dell'Unione europea.

Agli uffici provinciali M.C.T.C.
Ai coordinatori regionali
Al servizio informatico M.C.T.C.
Alla regione siciliana - Assessorato ai trasporti
Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti
Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile
Al Ministero dell'interno - Direzione centrale polizia
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando generale della Guardia di finanza
All'A.N.C.I.

e, per conoscenza:

All'Unasca
Alla Confedertaai
All'Asiac

È stato da più parti posto all'attenzione della scrivente amministrazione il problema dell'applicazione della sanzione prescritta all'art. 136, comma 7, del codice della strada ai cittadini comunitari che avendo stabilito la residenza in Italia da oltre un anno non abbiamo provveduto a convertire né a far «riconoscere» la propria patente (con l'apposizione dello specifico tagliando sul documento di guida) rilasciata dallo Stato comunitario di provenienza.

È stata pertanto riesaminata la questione dell'effettiva possibilità di sanzionare i conducenti suddetti, posto che la direttiva 91/439/CEE non prevede l'obbligo di conversione delle patenti.

In proposito recentemente la Commissione dell'Unione europea ha notificato alla Repubblica italiana un parere motivato, invitandola all'osservanza della direttiva 91/439/CEE.

In detto parere si legge che aver previsto in Italia l'obbligo per i cittadini comunitari di far comunque riconoscere, attraverso un procedimento amministrativo, la loro patente non risulta conforme alla normativa comunitaria.

In base a quanto esposto, pertanto, non risulta possibile applicare l'art. 136, comma 7, ai cittadini comunitari che, avendo acquisito la residenza in Italia da oltre un anno, non hanno fatto «riconoscere» né convertire la propria patente.

Tali conducenti hanno, difatti, il diritto di utilizzare il proprio documento di guida per la circolazione sul territorio italiano senza limiti temporali, purché sia ovviamente in corso di validità.

Si pregano gli orgni centrali, a cui viene trasmessa la presente circolare, di voler dare massima diffusione alle disposizioni in essa contenute, al fine di ottenere una uniformità di comportamenti sul territorio, da parte delle forze preposte al controllo del traffico.

Il capo del Dipartimento trasporti terrestri
FABRETTI LONGO

99A5377

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca parziale di autorizzazione alla produzione di medicinali della società European Generics Vandervel Group S.r.l., in Membro.

A seguito di constatate e reiterate violazioni delle disposizioni di legge che regolano la produzione di medicinali, con il decreto n. M-839 del 17 giugno 1999 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione di medicinali nelle forme farmaceutiche di «solidi orali non sterili» presso l'officina della società European Generics Vandervel Group S.r.l. sita in via Follerau, 25, Membro (Bergamo)

99A5123

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ditropan»

Con decreto n. 805/R.M. 57/D363 del 15 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

DITROPAN:

flacone sciroppo 120 ml - A.I.C. n. 025190024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Synthelabo S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A5124

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritroger»

Con decreto n. 805/R.M. 57/D362 del 15 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ERITROGER:

8 compresse rivestite 250 mg - A.I.C. n. 022029033;

16 compresse rivestite 0,250 g - A.I.C. n. 022029045;

6 bustine 1000 mg - A.I.C. n. 022029058.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A5125

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Drin»

Con decreto n. 805/R.M. 236/D364 del 15 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

DRIN:

10 compresse effervescenti flow pack - A.I.C. n. 001569060.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Wassermann S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A5126

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Malivan»

Con decreto n. 805/R.M. 19/371 del 17 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

MALIVAN:

adulti 6 supposte - A.I.C. n. 016675050.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A5127

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Placacid»

Con decreto n. 805/R.M. 19/369 del 17 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

PLACACID:

50 compresse - A.I.C. n. 014034060.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A5128

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recopirina»

Con decreto n. 805/R.M. 19/D368 del 17 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

RECOPIRINA:

2 compresse masticabili - A.I.C. n. 026203012;

4 compresse masticabili - A.I.C. n. 026203024;

10 compresse masticabili - A.I.C. n. 026203036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A5129

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvit»

Con decreto n. 805/R.M. 19/D367 del 17 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

INFLUVIT:

2 compresse - A.I.C. n. 016281026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A5130

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neol»

Con decreto n. 805/R.M. 112/D370 del 17 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

NEOL:

soluzione estemporanea 150 g - A.I.C. n. 009179019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A5131

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Aritmina»

Con decreto n. 805/R.M. 218/D366 del 17 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

NEO ARITMINA:

40 compresse 20 mg - A.I.C. n. 023626029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Solvay Arzneimittel GMBH (Germania).

99A5132

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aritmina»

Con decreto n. 805/R.M. 218/D365 del 17 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ARITMINA:

1 fiala 2 ml - A.I.C. n. 017098017;

20 discoidi - A.I.C. n. 017098031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Solvay Arzneimittel GMBH (Germania).

99A5133

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cominvest Sim - Società di intermediazione mobiliare per azioni, in Roma.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 9 giugno 1999, ha nominato il dott. Marco Fabio Pulsoni commissario liquidatore ed i signori dott. Giovanni Abbate, avv. Pietro Cavasola, dott.ssa Isabella Nuccitelli componenti il comitato di sorveglianza della Cominvest Sim - Società di intermediazione mobiliare per azioni, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 giugno 1999.

99A5378

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cominvest Sim - Società di intermediazione mobiliare per azioni, in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 10 giugno 1999, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cominvest Sim - Società di intermediazione mobiliare per azioni, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 giugno 1999, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la dott.ssa Isabella Nuccitelli è stata nominata presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 57, comma 3, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

99A5379

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Domande di brevetto su cui sono emersi interessi industriali

Rif. CNR 1258 Clone di Olmo denominato San Zanobi «FL94».

Si tratta di un clone ibrido. La pianta derivante presenta una forte denominazione apicale, chioma stretta, tronco lungo e diritto, foglie largamente ellittiche o ovali, di dimensioni medie. Lo sviluppo su terreni fertili ed in climi temperati è eccezionalmente rapido. Può essere impiegato come pianta ornamentale in città e per alberature stradali anche extraurbane. La lunghezza del fusto e la rapidità di crescita possono consentire un suo impiego per la produzione di legno.

Rif. CNR 1259 Clone di Olmo denominato Plinio «FL89».

Si tratta di una pianta di rapida crescita che sembra adattarsi meglio ai climi più freschi dell'Italia. Possiede un tronco diritto o leggermente sinuoso, piuttosto corto, chioma approssimativamente ovale, foglie di dimensioni medie, leggermente ellittiche o ovali. Da impiegare come albero ornamentale da ombra in città e nei viali extraurbani. Ha elevata resistenza alla grafiosi, rapidità di crescita, buona adattabilità ad ambienti dal clima temperato, in praticolare delle regioni dell'Italia settentrionale.

Rif. CNR 1354 Metodo di stima del moto in una sequenza video mediante tecnica di blockmatching.

L'invenzione riguarda il settore dei sistemi elettronici per videocomunicazione e, in modo particolare, un metodo che realizza la stima del moto in una sequenza video tramite un algoritmo di blockmatching con ricerca esaustiva (full search), secondo i più recenti standard di codifica video (p.e. H.263, MPEG-4) in cui vi sia una gestione del flusso dei dati innovativa ed efficiente con drastica riduzione della complessità ed elevata efficienza troughput/area dell'architettura che implementa tale metodo.

Rif. CNR 1358 «Varietà di olivo (Olea Europaea L.) di media vigoria e portamento dei rami mediamente eretti». Denominazione «Don Carlo».

È stato perseguito l'obiettivo di superare il problema dell'autosterilità nell'olivo. Il nuovo genotipo presenta maturazione tardiva, attitudine alla raccolta meccanica, resistenza al freddo e tolleranza alle più comuni fisiopatie dell'olivo. Possiede inoltre caratteristiche agronomiche e biologiche e tecnologiche ottime che ne fanno una varietà di grande pregio. Le piante ottenute presentano un ottimo accrescimento sia in vivaio che in campo, avendo tra l'altro la peculiarità di formare, a partire dal terzo anno, pochissimi rami sterili, poiché i nuovi accrescimenti presentano attitudini produttive.

Clone «E3» della varietà «Picholine» (Know How).

Un istituto CNR ha condotto una importante selezione clonale sulla cultivar «Picholine». Il clone ottenuto, l'«E3» è adatto alla realizzazione di piante madri di olivo di detta varietà di elevato livello qualitativo. A monte il materiale vegetale è stato moltiplicato per talea di ramo in serra di nebulizzazione.

99A5380

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia per il corso di laurea in scienze della comunicazione intende coprire per trasferimento un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

M04X - Storia contemporanea, disciplina indicata: «Storia contemporanea».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che il docente chiamato perderà la responsabilità didattica della disciplina solo nel caso in cui questa differirà da quella indicata nel presente bando.

99A5381

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di personale docente e ricercatore di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di Ateneo per la copertura di posti di personale docente e ricercatore mediante trasferimento o mobilità, approvato con decreto rettorale n. 3358 del 15 giugno 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i sottoindicati posti di personale docente e ricercatore, alla cui copertura le facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche - un posto di professore associato:

settore scientifico-discplinare n. N11X (Diritto pubblico comparato);

impegno scientifico-didattico: il candidato deve aver raggiunto validi livelli nello studio delle forme di stato e delle forme di governo nelle società multiculturali europee, mentre per quel che ha riguardo alle forme di governo si richiede corrispondente approfondimento dei sistemi semipresidenziali e di quelli parlamentari;

Facoltà di giurisprudenza - un posto di ricercatore universitario:

settore scientifico-disciplinare n. N01X (Diritto privato);

impegno scientifico: nel settore della contrattualistica;

impegno didattico: corrispondente all'insegnamento del diritto civile.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande, corredate del *curriculum,* dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare nella domanda, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, l'anzianità di servizio nella sede di provenienza, con precisazione delle eventuali interruzioni, nonché il settore scientifico-disciplinare di afferenza e la classe stipendiale in godimento.

Il regolamento per la copertura di posti di personale docente e ricercatore presso l'Università di Salerno mediante trasferimento o mobilità è disponibile sul sito web di Ateneo, all'indirizzo http://www.unisa.it

99A5382

COMUNE DI ALTISSIMO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ALTISSIMO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

di confermare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune per l'esercizio finanziario 1999.

(Omissis).

99A5415

COMUNE DI CASTELLARO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CASTELLARO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, confermando la misura già stabilita per l'anno 1998;

2. di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 220.000 per l'anno 1999, confermando la misura già stabilita per l'anno 1998.

(Omissis).

99A5416

COMUNE DI CASTEL MORRONE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CASTEL MORRONE (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare, come approva, la proposta dell'assessore alle finanze in ordine alla determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili;

l'aliquota così determinata sarà comunicata al concessionario del servizio di riscossione tributi il quale, sulla base di tale comunicazione, verserà all'erario quanto di sua spettanza.

(Omissis).

99A5430

COMUNE DI FERMIGNANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di FERMIGNANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 1999 come segue:

5 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per le aree fabbricabili ed altri fabbricati;

2. di dare atto che l'imposta di cui al punto precedente verrà applicata secondo i criteri e la normativa di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

99A5417

COMUNE DI FUSCALDO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di FUSCALDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

di confermare, come conferma, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, pari a quella dell'anno 1998: 5,50 per mille.

(Omissis).

99A5418

COMUNE DI LUSEVERA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di LUSEVERA (provincia di Udine) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare il regolamento comunale I.C.I. (allegato *A*) e di stabilire, come indicazione di indirizzo alla giunta municipale, che le aliquote I.C.I. per l'anno 1999, con le precisazioni contenute nel regolamento, vengono mantenute come quelle stabilite per l'anno 1998 e meglio indicate nell'allegato *B)*;

ALLEGATO *B)*

Delibera consiliare n. 67 del 17 dicembre 1998

Aliquota ordinaria 6 per mille.

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze come definite da regolamento 4 per mille.

Unità immobiliare locata con regolare contratto registrato 4 per mille.

Immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille.

Immobili posseduti oltre all'abitazione principale 6 per mille.

Alloggi non locati 6 per mille.

(Omissis).

99A5431

COMUNE DI OZIERI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di OZIERI (provincia di Sassari) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

1. stabilire per il 1999 una aliquota I.C.I. del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 6 per mille per gli altri immobili (fabbricati, terreni ed aree) contro rispettivamente il 4 per mille ed il 6 per mille in vigore nel 1998;

2. applicare per il 1999 una detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

99A5419

COMUNE DI PIARIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PIARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella percentuale unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

99A5432

COMUNE DI PORTULA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PORTULA (provincia di Biella) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

di stabilire che per il 1999 l'aliquota I.C.I. e confermata in 5,50 per mille con detrazione fissa di L. 200.000.

(Omissis).

99A5420

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SOMMARIVA PERNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, confermando, pertanto, l'aliquota già applicata negli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 e stabilendo, altresì, che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

99A5421

COMUNE DI SOSPIRO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SOSPIRO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata nel comune di Sospiro, nella misura unica del 4,75 per mille;

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta I.C.I. fino a L. 300.000 da riconoscere ai richiedenti, in misura percentuale in relazione alle fasce di reddito di cui al regolamento comunale per la concessione di contributi e che risultino proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

99A5433

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, come con la presente conferma, per l'anno 1999, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) immobili adibiti ad abitazione principale 5,50 per mille;

b) immobili ad uso abitativo regolarmente locati e destinati ad abitazione principale 6 per mille;

c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, 5,50 per mille;

d) immobili a destinazione diversa di cui ai punti precedenti 6,50 per mille;

2. di confermare altresì le detrazioni relative per il medesimo periodo d'imposta nelle seguenti misure:

a) in favore di unità destinate ad abitazioni principali L. 200.000 (euro 103,29);

b) in favore di unità possedute da nuclei familiari con portatori di handicap (invalidità superiore al 66%) o reddito complessivo inferiore a L. 6.600.000, L. 300.000 (euro 154,94);

3. di dare atto che viene considerata, anche al fine delle detrazioni di cui al punto 2, adibita ad abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano inservienti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente (art. 9, comma 2);

si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (art. 10, comma 3).

(Omissis).

99A5434

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

L. 1.500
€ 0,77